

Repertorio n. 62502

Raccolta n. 19442

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci luglio duemiladiciotto, in Bari nel mio ufficio secondario alla via B. Cairoli n. 97, ove richiesto.

Dinanzi a me dott. Salvatore Pantaleo notaio in Putignano, iscritto al collegio notarile del distretto di Bari, è presente: Lorusso Andrea, nato a Bari il 14 aprile 1987 ivi residente alla via Quarto n. 22, codice fiscale LRS NDR 87D14 A662J, domiciliato ove appresso nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa **"CONHOME - Società Cooperativa Sociale"**, con sede in Bari alla via Quarto n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bari 08005580728 Rea BA-597481, società italiana, iscritta all'Albo delle Cooperative di Tipo "A".

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti i soci della predetta società cooperativa per costituirsi in Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione all'oggetto sociale della Cooperativa ConHome;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza il comparente, il quale constata:

- la regolarità della convocazione fatta a norma di statuto, inviata a mezzo mail del 29 giugno 2018 e pervenuta a tutti gli aventi diritto entro il termine di legge, per come lo stesso dichiara;

- che l'assemblea è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 9 luglio 2018;

- la presenza del capitale sociale della società rappresentato da 3 (tre) soci su 4 (quattro), come da foglio presenze allegato sub "A" al presente atto;

- che per l'Organo Amministrativo oltre esso comparente è presente il consigliere De Candia Teresa;

assente il consigliere Lorusso Nicola;

- che la società non ha Collegio Sindacale;

- che la presente assemblea pertanto, è validamente costituita ed è idonea a deliberare in seconda convocazione sull'ordine del giorno proposto e richiede a me Notaio di fungere da Segretario.

Il presidente dichiara che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare.

Inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente relativamente all'argomento da trattare e comunica all'assemblea che, previo contatto intercorso tra la cooperativa e gli organi preposti all'iscrizione della stessa presso l'Albo Regionale delle Cooperative, si rende necessario modificare l'oggetto sociale, conseguentemente, il Presidente propone di modificare gli articoli 3 e 4 dello statuto

Registrato a
Gioia del Colle
il 11/07/2018
n. 6999
Serie 1T

sociale con i seguenti testi, in modo che la Cooperativa si iscriva tra quelle del tipo "A" e "B".

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico. La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché l'integrazione e la promozione dei cittadini nella comunità. La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata continuativa, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute. La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci secondo i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti. La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La Cooperativa intende orientare la gestione secondo i criteri della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 Codice Civile

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ai sensi dell'art.1 lettera A) della legge 8.11.91, n. 381, l'intervento nel campo socio - assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi. In particolare:

1) progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 1), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, e commerciale, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza con tecnologie digitali; sistemi e servizi di monitoraggio ambientale mediante centraline di monitoraggio fisse o mobili ; progettazione, organizzazione, fornitura di sistemi e servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale degli ambienti; progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi di efficientamento energetico delle strutture e degli edifici;

2)Progettazione, organizzazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi socio - assistenziali, sociali, sanitari, infermieri, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 2), potrà provvedere alla organizza-

zione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza con tecnologie digitali per strutture residenziali territoriali; progettazione, sviluppo commercializzazione di dispositivi indossabili e sensori per il controllo del rischio di vagabondaggio dei soggetti affetti da malattie neurodegenerative; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi integrati e sensori per il controllo da remoto del soggetto fragile; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione e gestione di prodotti "gamification" per prevenire il decadimento cognitivo; sviluppo e commercializzazione di sistemi e servizi di monitoraggio ambientale mediante postazioni e centraline fisse o mobili; progettazione, organizzazione, gestione di servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale delle stanze e degli ambienti comuni; progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di efficientamento energetico delle strutture e degli edifici;

3)- Progettazione, sviluppo e Gestione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, effettuati direttamente e/o a supporto, per conto di soggetti privati e/o Enti Pubblici; servizi di housing sociale e cohousing, servizi sociali e sociosanitari all'interno delle AFT (aggregazioni Funzionali territoriali) e condivisi come infermiere di quartiere, infermiere di comunità, badanti condivise.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 3), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di gestione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza domiciliari con tecnologie informatiche; sviluppo e commercializzazione di sistemi e servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale

delle cose ed immobili; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi integrati e sensori per il controllo domiciliare del soggetto fragile; progettazione, sviluppo e commercializzazione di piattaforme digitali e applicazioni WEB, servizi di gestione ed elaborazione dati, analisi statistiche e servizi di business intelligence;

4) gestione attività e servizi sociali di prossimità con attività sociali, sanitarie, educative e culturali, anche attraverso punti di informazione di assistenza primaria, ambulanze e centri mobili di analisi, diagnostica e tele monitoraggio; gestione di servizi di segretariato sociale .

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 4), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- servizio di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato; servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, automediche, furgoni, minibus droni ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo;

5) Progettazione, Sviluppo e gestione di servizi socio-sanitari innovativi per pazienti fragili, disabili e anziani, con l'ausilio di sistemi informatizzati per controllo da remoto, teleassistenza, telemonitoraggio parametri mediante collegamento a dispositivi medici, attività di diagnostica domiciliare, televisite domiciliari, telesalute e telemedicina. Servizi e attività di telecontatto, telecontrollo, tele referenziazione, rilevazione dolore, teleconsulto, teleconferenza e controllo terapia farmacologica; Promozione e la gestione di attività e servizi con tecnologie digitali di natura educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 5), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una

o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Ricerca, Progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi domotici ; progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi Hardware e Software per lo svolgimento delle attività di centrale operativa, help desk, assistenza tecnica di primo livello, Call center e centri servizi.

6)Progettazione e gestione di servizi sanitari, con particolare riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici, medicina generica e specialistica, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Partecipare ad attività di supporto all'esercizio dell'assistenza medica, integrazione e supporto all'assistenza domiciliare e residenziale con gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 6), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi di logistica integrata sanitaria; servizi di logistica di dispositivi medicali e farmaci nell'ambito della continuità assistenziale ospedale-territorio-domicilio

7)Sviluppo e gestione di Interventi educativi, sociali e riabilitativi unitari, PDTA personalizzati con l'ausilio delle tecnologie informatiche, ausili protesici e telemedicina; servizi di formazione educazione/animazione; laboratori ludici ed espressivi, progettazione di interventi di animazione. Attività ed interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, nonché di ogni attività e servizio volto all'inclusione sociale; Progettazione, sviluppo e gestione di terapie assistite con animali; pet therapy e Attività di zoo-

antropologia didattica per minori e adulti.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 7), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, sviluppo, commercializzazione del servizio di recupero, manutenzione e riutilizzo di ausili protesici per soggetti disabili

- Progettazione, sviluppo e gestione di orti sociali e orti urbani;

8)progettazione, sviluppo e gestione di servizi integrati di prevenzione e tutela della salute e del benessere del cittadino anche attraverso servizi integrati di tutela della salute, sviluppo della mobilità dolce e sostenibile ed ai corretti stili di vita.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 8), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio

- Progettazione, sviluppo, e gestione dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro pedonali e ciclabili; progettazione sviluppo, commercializzazione di " social games" e Applicazioni web; progettazione e commercializzazione di sistemi informatici eterogenei per la valutazione dell'impronta ecologica dei cittadini.

9)Progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, di Formazione Continua in Medicina per le Professioni Sanitarie, Stage e tirocini, Seminari, organizzati anche mediante l'ausilio di tecnologie e-learning, per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa;gestire e coordinare attività di formazione professionale e di riqualificazione; attività di consulenza per la formazione dei formatori e del personale docente; sviluppa-

re attività di supporto a servizi socialmente utili. I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, i collaboratori, volontari e quanti partecipano all'attività della Cooperativa sociale o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 9), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- organizzazione e coordinamento di congressi, conventions, conferenze, convegni, seminari, meetings, attività di studio, tavole rotonde e prestazioni di servizi comunque inerenti a manifestazioni, fiere, riunioni ed eventi in genere, mailing (gestione indirizzi e contatti), elaborazione, stampa e diffusione degli atti congressuali, abstract (riassunto testi atti congressuali, eccetera), segreteria congressuale

10) Servizi ed iniziative di carattere socio-culturale, teatrale, servizi documentativi, informativi riferiti al patrimonio sociale e culturale rivolte all'inclusione attiva delle persone fragili.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 10), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, commercializzazione e gestione di siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi; progettazione e realizzazione di brochure, inviti, servizi di recapito uffici, domiciliazione posta, telefono e telefax, consulenze; progettazione, sviluppo, e commercializzazione di sistemi tecnologici e servizi per la tutela del patrimonio sociale e culturale anche con l'utilizzo di droni;

11) organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 11), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, Sviluppo e gestione di servizi turistici, guide turistiche e centri con servizi turistici integrati; gestione impianti turistici, esposizioni, musei: campeggi, parchi, arenili, aree di balneazione, centri di agriturismo, ivi compresa la gestione di spacci-bar e punti di ristoro annessi ai medesimi ed anche compresa la funzione di guide turistiche; Progettazione e gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, case - alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente; sistemi di comunicazione anche con tecnologia virtuale (3D); Information Technology anche per attività di turismo assistito e inclusione sociale attiva; servizi manutenzione e assistenza tecnica di primo livello per i sistemi informatici e tecnologici a supporto delle attività sopradescritte.

12)attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso la conoscenza, la formazione appropriata e l'uso di tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 12), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- servizi di consulenza sociale e di processi sociosanitari, di pronta accoglienza, per pazienti fragili, anziani e disabili in stato di disagio psicologico, che necessitano di un'as-

sistenza continuativa;

13) Promuovere ed attuare indagini, ricerche e studi, sui bisogni, sui servizi esistenti e sulle realtà del territorio; gestire organismi collettivi, quali comitati scientifici ed organizzativi, atti alla realizzazione dello scopo societario; attività di promozione e sensibilizzazione sulle problematiche sociali e sanitarie; co-progettazione e consulenza nelle politiche di inclusione sociale attiva; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti; promuovere e coordinare attività di collaborazione tra gli enti pubblici ed il mondo imprenditoriale locale e sociale; partecipare a gare pubbliche direttamente e/o in associazione con altri soggetti, Partecipare da sola o con altri soggetti pubblici e privati a bandi finanziati da comuni e regioni ed a progetti nazionali ed internazionali; collaborazione con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 13), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed

aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazione cooperativa.

La Cooperativa, inoltre potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni- avverranno con gestioni amministrative separate."

In modo che la Cooperativa si iscriva tra quelle del tipo "A" e "B".

L'assemblea all'unanimità dei voti espressi per appello nominale

DELIBERA:

- di approvare la modifica dell'oggetto della cooperativa con le attività sopra indicate dal Presidente; di aggiungere all'art. 1 il tipo B di attività, e di approvare il nuovo testo degli articoli 1,3 e 4 dello statuto sociale, per come proposto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 2436 C.C. si allega al presente verbale sotto la lettera "B" lo statuto sociale debitamente aggiornato in conformità alla presente delibera.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta e mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente, che lo approva. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio in fogli tre per pagine undici

Sottoscritto alle ore diciannove e trenta

F.to Andrea Lorusso, Salvatore Pantaleo Notaio - Sigillo

Allegato "B" Racc. 19442

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Bari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese la Società Cooperativa denominata:

"ConHome - Società cooperativa sociale" di tipo A e B.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ., succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

TITOLO II

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico. La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché l'integrazione e la promozione dei cittadini nella comunità. La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata continuativa, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute. La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci secondo i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti. La Cooperativa per agevolare il conse-

guimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La Cooperativa intende orientare la gestione secondo i criteri della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 Codice Civile

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ai sensi dell'art.1 lettera A) della legge 8.11.91, n. 381, l'intervento nel campo socio - assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi. In particolare:

1) progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 1), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, e commerciale, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza con tecnologie digitali; sistemi e servizi di monitoraggio ambientale mediante centraline di monitoraggio fisse o mobili ; progettazione, organizzazione, fornitura di sistemi e servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale degli ambienti; progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi di efficientamento energetico delle strutture e degli edifici;

2)Progettazione, organizzazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi socio - assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, por-

tatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 2), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza con tecnologie digitali per strutture residenziali territoriali; progettazione, sviluppo commercializzazione di dispositivi indossabili e sensori per il controllo del rischio di vagabondaggio dei soggetti affetti da malattie neurodegenerative; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi integrati e sensori per il controllo da remoto del soggetto fragile; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione e gestione di prodotti "gamification" per prevenire il decadimento cognitivo; sviluppo e commercializzazione di sistemi e servizi di monitoraggio ambientale mediante postazioni e centraline fisse o mobili; progettazione, organizzazione, gestione di servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale delle stanze e degli ambienti comuni; progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi di efficientamento energetico delle strutture e degli edifici;

3)- Progettazione, sviluppo e Gestione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, effettuati direttamente e/o a supporto, per conto di soggetti privati e/o Enti Pubblici; servizi di housing sociale e cohousing, servizi sociali e sociosanitari all'interno delle AFT (aggregazioni Funzionali territoriali) e condivisi come infermiere di quartiere, infermiere di comunità, badanti condivise.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 3), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- progettazione, sviluppo e commercializzazione di gestione di sistemi di sorveglianza e video-sorveglianza domiciliari con tecnologie informatiche; sviluppo e commercializzazione di sistemi e servizi di igienizzazione e sanificazione ambientale delle cose ed immobili; ricerca, progettazione, sviluppo, commercializzazione di sistemi integrati e sensori per il controllo domiciliare del soggetto fragile; progettazione, sviluppo e commercializzazione di piattaforme digitali e applicazioni WEB, servizi di gestione ed elaborazione dati, analisi statistiche e servizi di business intelligence;

4) gestione attività e servizi sociali di prossimità con attività sociali, sanitarie, educative e culturali, anche attraverso punti di informazione di assistenza primaria, ambulanze e centri mobili di analisi, diagnostica e tele monitoraggio; gestione di servizi di segretariato sociale .

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 4), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- servizio di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato; servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, automediche, furgoni, minibus droni ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo;

5) Progettazione, Sviluppo e gestione di servizi socio-sanitari innovativi per pazienti fragili, disabili e anziani, con l'ausilio di sistemi informatizzati per controllo da remoto, teleassistenza, telemonitoraggio parametri mediante collegamento a dispositivi medici, attività di diagnostica domiciliare, televisite domiciliari, telesalute e telemedicina. Servizi e attività di telecontatto, telecontrollo, tele referenziazione, rilevazione dolore, teleconsulto, teleconferenza e controllo terapia farmacologica; Promozione e la gestione di attività e servizi con tecnologie digitali di natura educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di

bisogno o svantaggio;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 5), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, commerciale, e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Ricerca, Progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi domotici ; progettazione, sviluppo e commercializzazione di sistemi Hardware e Software per lo svolgimento delle attività di centrale operativa, help desk, assistenza tecnica di primo livello, Call center e centri servizi.

6)Progettazione e gestione di servizi sanitari, con particolare riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici, medicina generica e specialistica, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Partecipare ad attività di supporto all'esercizio dell'assistenza medica, integrazione e supporto all'assistenza domiciliare e residenziale con gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 6), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi di logistica integrata sanitaria; servizi di logistica di dispositivi medicali e farmaci nell'ambito della continuità assistenziale ospedale-territorio-domicilio

7)Sviluppo e gestione di Interventi educativi, sociali e riabilitativi unitari, PDTA personalizzati con l'ausilio delle tecnologie informatiche, ausili protesici e telemedicina; servizi di formazione educazione/animazione; laboratori ludici ed espressivi, progettazione di interventi di animazione. Attività ed interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializza-

zione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, nonché di ogni attività e servizio volto all'inclusione sociale; Progettazione, sviluppo e gestione di terapie assistite con animali; pet therapy e Attività di zoo-antropologia didattica per minori e adulti.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 7), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, sviluppo, commercializzazione del servizio di recupero, manutenzione e riutilizzo di ausili protesici per soggetti disabili

- Progettazione, sviluppo e gestione di orti sociali e orti urbani;

8)progettazione, sviluppo e gestione di servizi integrati di prevenzione e tutela della salute e del benessere del cittadino anche attraverso servizi integrati di tutela della salute, sviluppo della mobilità dolce e sostenibile ed ai corretti stili di vita.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 8), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settori industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio

- Progettazione, sviluppo, e gestione dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro pedonali e ciclabili; progettazione sviluppo, commercializzazione di " social games" e Applicazioni web; progettazione e commercializzazione di sistemi informatici eterogenei per la valutazione dell'impronta ecologica dei cittadini.

9)Progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, di Formazione Continua in Medicina per le Professioni Sanitarie, Stage e tirocini, Seminari, organizzati anche mediante l'ausilio di tecnologie e-learning, per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle

Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa; gestire e coordinare attività di formazione professionale e di riqualificazione; attività di consulenza per la formazione dei formatori e del personale docente; sviluppare attività di supporto a servizi socialmente utili. I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, i collaboratori, volontari e quanti partecipano all'attività della Cooperativa sociale o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 9), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- organizzazione e coordinamento di congressi, conventions, conferenze, convegni, seminari, meetings, attività di studio, tavole rotonde e prestazioni di servizi comunque inerenti a manifestazioni, fiere, riunioni ed eventi in genere, mailing (gestione indirizzi e contatti), elaborazione, stampa e diffusione degli atti congressuali, abstract (riassunto testi atti congressuali, eccetera), segreteria congressuale

10) Servizi ed iniziative di carattere socio-culturale, teatrale, servizi documentativi, informativi riferiti al patrimonio sociale e culturale rivolte all'inclusione attiva delle persone fragili.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 10), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, commercializzazione e gestione di siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi; progettazione e realizzazione di brochure, inviti, servizi di recapito uffici, domiciliazione posta, telefono e telefax, consulenze; proget-

tazione, sviluppo, e commercializzazione di sistemi tecnologici e servizi per la tutela del patrimonio sociale e culturale anche con l'utilizzo di droni;

11) organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 11), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Progettazione, Sviluppo e gestione di servizi turistici, guide turistiche e centri con servizi turistici integrati; gestione impianti turistici, esposizioni, musei: campeggi, parchi, arenili, aree di balneazione, centri di agriturismo, ivi compresa la gestione di spacci-bar e punti di ristoro annessi ai medesimi ed anche compresa la funzione di guide turistiche; Progettazione e gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, case - alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente; sistemi di comunicazione anche con tecnologia virtuale (3D); Information Technology anche per attività di turismo assistito e inclusione sociale attiva; servizi manutenzione e assistenza tecnica di primo livello per i sistemi informatici e tecnologici a supporto delle attività sopradescritte.

12) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso la conoscenza, la formazione appropriata e l'uso di tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 12), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per e-

sempio:

- servizi di consulenza sociale e di processi sociosanitari, di pronta accoglienza, per pazienti fragili, anziani e disabili in stato di disagio psicologico, che necessitano di un'assistenza continuativa;

13) Promuovere ed attuare indagini, ricerche e studi, sui bisogni, sui servizi esistenti e sulle realtà del territorio; gestire organismi collettivi, quali comitati scientifici ed organizzativi, atti alla realizzazione dello scopo societario; attività di promozione e sensibilizzazione sulle problematiche sociali e sanitarie; co-progettazione e consulenza nelle politiche di inclusione sociale attiva; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti; promuovere e coordinare attività di collaborazione tra gli enti pubblici ed il mondo imprenditoriale locale e sociale; partecipare a gare pubbliche direttamente e/o in associazione con altri soggetti, Partecipare da sola o con altri soggetti pubblici e privati a bandi finanziati da comuni e regioni ed a progetti nazionali ed internazionali; collaborazione con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani;

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente punto 13), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito del settore industriale, commerciale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiun-

gimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa, inoltre potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni- avverranno con gestioni amministrative separate.”

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- formazione o precedente attività nei settori di intervento della cooperativa, salvo i requisiti specifici richiesti per l'organo amministrativo.

I soci possono esercitare in altre imprese, o avere partecipazioni in società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, non si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Soci Volontari)

I soci possono essere:

Soci ORDINARI - i quali prestano attività retribuita

Soci VOLONTARI

Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, che l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che non osservi le regole che disciplinano la vita quotidiana della struttura gestita dalla società, regole formalizzate nei regolamenti interni o negli altri provvedimenti amministrativi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organo arbitrale ai sensi degli artt. 33 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimento stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gi aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13..

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessanti)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come

sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque euro) con quote minime di Euro 100,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio Arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dalla art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,

deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 22. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al presidente ed ai soci accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito ai verbalizzanti percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla votazione simultanea, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che nel luogo della convocazione siano presenti contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o

consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto (anche mezzo mail). La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente

previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o mezzo e-mail, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e del Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le lezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci

Il socio imprenditore può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-

tante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice presidente e può nominare Consiglieri Delegati.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al presidente ed ai consiglieri accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito ai verbalizzanti percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla votazione simultanea, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che nel luogo della convocazione siano presenti contemporaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo in oltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi e nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sus-

sistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 33 - *Revisione legale dei conti*

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitro e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di uno per qualsiasi controversia.

L'Arbitro è scelto tra soggetti competenti nella materia controversa e viene nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Bari.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro decide secondo diritto. L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che proroghi detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Organo Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente verso dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma

dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Andrea Lorusso, Salvatore Pantaleo Notaio